

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse del [REDACTED]

[REDACTED] rappresen-
tato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente con-
giunto al presente atto, dall'Avv. Alessio Papa (C.F. PPALSS79S15F158L) – che di-
chiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedi-
mento presso il seguente numero di fax 090/671520 ed alla e-mail di posta elettro-
nica certificata avvalessiopapa@pec.giuffre.it - ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del Prof. Avv. Mario Calderera in Roma, Via Crescenzo, n. 9, nonché, ai
sensi degli artt. 25 del C.P.A. e 16 sexies del D.L. n. 179/2013 e ss.mm.ii. con ele-
zione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(iscritto su REGINDE) avvalessiopapa@pec.giuffre.it

contro

IL **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso
ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e domiciliato *ope legis* presso
gli uffici della stessa, siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

IL **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, ed il **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABI-
NIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO**, in persona del
legale rappresentante *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma e domiciliati *ope legis* presso gli uffici della stessa, siti
in Roma via dei Portoghesi n. 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti

del [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

per l'annullamento

previa sospensione ex art. 55 C.P.A. e, comunque, concessione di idoneo rimedio cautelare

del decreto prot. n. 164/13-2-2019 CC di prot. del 24 luglio 2021, pubblicato in data 27 luglio 2021, a firma del Comandante Generale Gen. C.A. Teo Luzi, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha definitivamente approvato le graduatorie finali di merito dei candidati partecipati alle riserve di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) e c) del bando di concorso, allegate ai verbali n. 98 e 99 del 7 luglio 2021 della Commissione esaminatrice, per il reclutamento di 3581 Carabinieri effettivi con particolare riferimento alla approvazione definitiva della graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito; della graduatoria finale di merito allegata (Lettera "B") al decreto del 24.7.2021 (n. 164/13-2-2019 CC di prot.) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bandi di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 Carabinieri effettivi; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresi, ove occorra, i suddetti verbali n. 98 e 99 del 7 luglio 2021

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, e conseguentemente, previa ammissione alla successiva ed ultima prova di concorso (così come peraltro stabilito da Codesto On.le TAR), del diritto ad essere inserito nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso e ad essere dichiarato vincitore del concorso e, per l'effetto, ad essere immesso direttamente nell'Arma dei Carabinieri.

NEL RICORSO (R.G. N. 6146/2021)

PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE EX ART. 55 C.P.A.

E COMUNQUE CONCESSIONE DI IDONEO RIMEDIO CAUTELARE

del provvedimento n. 387717/2-11 di prot. del 28.4.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a firma della Commissione, notificato in data 28.4.2021, con cui la Commissione ha ritenuto inidoneo il ricorrente, determinandone la conseguente esclusione dalla procedura, per la presunta mancanza dei requisiti psico-fisici in quanto gli sarebbe stata riscontrata la seguente infermità

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] della nota di comunicazione e della conseguente esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; di tutti gli atti e documenti istruttori, anche non conosciuti, redatti dalla Commissione con i quali il ricorrente è stato giudicato inidoneo per la predetta infermità; delle risultante degli accertamenti psico fisici a cui è stato sottoposto il ricorrente dai quali sarebbe dipeso il giudizio di inidoneità e di tutti gli atti della Commissione Medica sui quali si fonda il giudizio di non idoneità; delle norme tecniche e, ove occorra e per quanto di ragione, della lettera V punto 1 della Direttiva contenuta nel D.M. 4.6.2014 adottato dal ministero della Difesa, unitamente ai relativi allegati, nella parte in cui annovera fra le cause di inidoneità le ernie discali o i loro esisti chirurgici, senza fare riferimento alla sussistenza di evidenti dismorfismi o limitazioni funzionali; nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente; ove e per quanto occorra, del bando di concorso, art. 10, comma 6, lett. b), e delle citate direttive laddove interpretate nel senso di ritenere inidoneo anche il candidato che sia stato sottoposto a trattamento chirurgico e sia completamente guarito non riportando limitazioni funzionali o dismorfismi; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha ritenuto inidoneo *[REDACTED]* ed ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva e dai successivi esami; della successiva graduatoria di merito

del concorso da approvarsi nella parte in cui non contempla l'ammissione [REDACTED] pregiudicandone l'utile collocamento dello stesso; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale con ogni statuizione consequenziale

* * * * *

PREMESSE

Si richiamano per ragioni di sinteticità, le premesse di fatto svolte nel ricorso introduttivo (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte) sulle varie fasi della procedura concorsuale *de qua* dalla pubblicazione del Decreto del 19 febbraio 2020 sulla G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 (con il quale è stato indetto concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale) al provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 387717/2-11 di prot. del 28.4.2021 con il quale la Commissione Medica ha giudicato il ricorrente non idoneo al concorso per [REDACTED]

[REDACTED] dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

Per l'annullamento del suddetto provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 387717/2-11 del 28 aprile 2021 – e di "tutti gli atti e documenti istruttori, anche non conosciuti, redatti dalla Commissione con i quali il ricorrente è stato giudicato inidoneo per la predetta infermità; delle risultante degli accertamenti psico fisici a cui è stato sottoposto il ricorrente dai quali sarebbe dipeso il giudizio di inidoneità e di tutti gli atti della Commissione Medica sui quali si fonda il giudizio di non idoneità; delle norme tecniche e, ove occorra e per quanto di ragione, della

lettera V punto 1 della Direttiva contenuta nel D.M. 4.6.2014 adottato dal ministero della Difesa, unitamente ai relativi allegati, nella parte in cui annovera fra le cause di inidoneità

nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente; ove e per quanto occorra, del bando di concorso, art. 10, comma 6, lett. b), e delle citate direttive laddove interpretate nel senso di ritenere inidoneo anche il candidato che sia stato sottoposto a

; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha ritenuto inidoneo il ed ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva e dai successivi esami; della successiva graduatoria di merito del concorso da approvarsi nella parte in cui non contempla l'ammissione pregiudicandone l'utile collocamento dello stesso; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente” – nonché per il conseguente accertamento del diritto ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali ed essere riammesso alla procedura concorsuale, il sig. ha proposto ricorso innanzi a Codesto On.le TAR Lazio adito (iscritto al R.G. n. 6146/2021) avanzando i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL DPR N. 90/2010 E DELLA DIRETTIVA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE APPROVATE CON DECRETO DEL 4.6.2014 – ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA LETTERA V PUNTO 1 DELLA PREDETTA DIRETTIVA TECNICA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

In esito all'avanzata domanda di adozione di misura cautelare è stata adottata l'Ordinanza n. 8111/2021 Reg. Prov. Coll. dell'8.7.2021, con la quale è stata disposta *“una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla Commissione medica, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di Commissione Medica, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico, ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:*

- a) la verifica dovrà aver luogo entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento a cura del ricorrente;*
- b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione, corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;*
- c) alla verifica potranno partecipare i difensori della parte ricorrente nonché un consulente medico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio”.*

Il ricorrente è stato convocato alla C.M.O. per la visita e, allo stato, si è in attesa del deposito della verifica.

Nel frattempo, con decreto del 24.7.2021 prot. n. 164/13-2-2019 CC, pubblicato in data 27.7.2021, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha definitivamente approvato le graduatorie finali di merito, di cui ai verbali n. 98 e 99 del 7 luglio 2021 della Commissione esaminatrice, per il reclutamento di 3581 Carabinieri effettivi, ivi compresa la graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso,

dichiarando vincitori tutti i candidati ivi classificatisi [dalla posizione n. 1 (PILUSO Francesco) al n. 2484 (ARFI' Sebastiano Kevin) e dalla n. 2485 (ANCONA Fernando) al n. 2598 (DE CINQUE Valentina)] nella quale avrebbe dovuto essere legittimamente ricompreso anche il ricorrente [REDACTED] se all'esito dei successivi accertamenti sanitari non fosse stato erroneamente ed illegittimamente dichiarato inidoneo con il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 387717/2-11 del 28.4.2021 impugnato con il ricorso introduttivo.

Parimenti ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo il decreto prot. n. 164/13-2-2019 CC del 24 luglio 2021, pubblicato in data 27 luglio 2021, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha definitivamente approvato le graduatorie finali di merito dei candidati partecipati alle riserve di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) e c) del bando di concorso, allegate ai verbali n. 98 e 99 del 7 luglio 2021 della Commissione esaminatrice, per il reclutamento di 3581 Carabinieri effettivi, con particolare riferimento alla approvazione definitiva della graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso e l'allegata (Lettera "B") graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 Carabinieri effettivi, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e consequenziali meglio indicati nell'epigrafe del presente ricorso risultano platealmente illegittimi ed iniqui e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

D I R I T T O

I.- INVALIDITÀ DERIVATA E/O CONSEQUENZIALE – ECCESSO DI POTERE.

Gli atti ed i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti sono, *in primis*, illegittimi per invalidità derivata dalle plurime illegittimità inficianti il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 387717/2-11 di prot. del 28.4.2021 impugnato con il ricorso introduttivo.

Invero, essendo i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti atti che si pongono in rapporto di presupposizione e connessione con il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 387717/2-11 di prot. del 28 aprile 2021 con il quale il ricorrente ██████████ è stato escluso dal concorso *de quo*, siccome dichiarato inidoneo all'esito dei successivi accertamenti sanitari, gli stessi risultano affetti da invalidità derivata per gli stessi motivi di ricorso già proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

È noto al riguardo che la connessione (*rectius*: derivazione) da un precedente atto illegittimo determina l'invalidità dell'atto che a quello consegue, pur prescindendo dai singoli ed autonomi vizi di quest'ultimo. L'invalidità di un atto si trasmette, infatti, in via derivata ogni qualvolta sussiste tra gli atti un rapporto di presupposizione (cfr., per tutte, **Cons. Stato, sez. IV, 8.3.2010, n. 1361**; **Tar Napoli, sez. IV, 4.1.2002, n. 108**; **TAR Lazio, sez. II, 14.1.2002 n. 250**; **Cons. Stato, sez. V, 18.11.1998, n. 1625**).

Ciò detto, non v'è chi non veda come l'illegittimità del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 387717/2-11 di prot. del 28.4.2021 di esclusione della procedura concorsuale *de qua* si riflette in via derivata sul decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito e, in particolare, sulla graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del bando di concorso che solo ed esclusivamente in conseguenza dell'illegittima decisione di inidoneità fisica impugnata con il ricorso introduttivo non comprende anche ██████████.

Da quanto precede discende che le plurime illegittimità della gravata decisione di esclusione del ricorrente per inidoneità fisica inficiano in via derivata anche i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti che sono quindi illegittimi per gli stessi motivi di impugnativa già proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio che in questa sede sono da intendersi riproposti – sia quali motivi di invalidità derivata sia quali motivi autonomi - così come di seguito pedissequamente

trascritti.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL DPR N. 90/2010 E DELLA DIRETTIVA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE APPROVATE CON DECRETO DEL 4.6.2014 – ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA LETTERA V PUNTO 1 DELLA PREDETTA DIRETTIVA TECNICA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto assunto in violazione del Decreto del Ministero della Difesa del 4.6.2014, lett. V punto 1, recante la Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e, quindi, dell'articolo 582 del D.P.R. 15.3.2010, n. 90, e, più nello specifico, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso [REDACTED], alla luce della corretta valutazione degli esami diagnostici, il ricorrente deve ritenersi perfettamente idoneo al servizio militare ed in possesso dei requisiti psico attitudinali.

Come esposto in premesse [REDACTED] è stato dichiarato inidoneo al servizio militare e, quindi escluso dalla procedura concorsuale, ai sensi della lettera V punto 1 della citata Direttiva Tecnica.

In particolare, la Commissione per gli accertamenti psico fisici ha espresso nei confronti del [REDACTED] il seguente giudizio diagnostico [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il suddetto giudizio, tuttavia, - premesso che in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di Codesto On.le Tribunale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, benchè costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità (cfr. TAR Lazio – Roma, sentenza n. 5735/2019 del 7.5.2019) – appaiono palesemente illegittimi in quanto fondati su presupposti inesistenti ed errati, scaturiti da un travisamento della situazione di fatto, ritenendo la patologia ancora esistente o, comunque, invalidante per lo svolgimento del servizio militare.

*L'art. 582 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare stabilisce che “sono causa di idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità ... v) Apparato locomotore: 1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali **causa di evidenti distorsioni e di rilevanti limitazioni funzionali**, trascorso, se occorre, il periodo di invalidità temporanea”, comma 1, lett. V 1).*

*La “Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 9”, ripropone, sub “lett. v) Apparato locomotore” – le “patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali **causa di evidenti distorsioni o di rilevanti limitazioni funzionali**, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”, aggiungendo che “rientrano in questa fattispecie” tutta una serie di infermità e patologie, specificatamente elencate, tra cui figurano “le ernie discali e i loro esiti chirurgici”.*

Al riguardo, appare opportuno procedere ad una necessaria ricostruzione giuridica di quanto previsto, avuto riguardo in particolare alle infermità elencate, precisandone l'effettiva portata di esse in ragione della loro corretta interpretazione in combinato con quanto espressamente previsto dal Testo Unico.

Premesso, infatti, che le cause di inidoneità debbono essere necessariamente identificate in quelle elencate nei regolamenti all'uopo adottati con appositi decreti, è da rilevare che la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi in relazione a casi simili precisando che le direttive tecniche "possono solo specificare nel dettaglio le singole patologie, purchè rimanendo entro il perimetro definitorio e tipologico tracciato a monte" dai decreti in trattazione (cfr., fra le altre, C.D.S. Sez. IV, 30 aprile 2018, n. 2026; C.D.S. Sez. IV, ord. agosto 2018, n. 4034).

Il che val quanto dire che, nella specie, possono ritenersi causa di inidoneità solo quelle infermità che siano causa di evidenti dismorfismi e di rilevanti limitazioni funzionali, non avendo alcuna incidenza sulla idoneità al servizio militare quelle infermità e/o patologie che, invece, non comportano alcuna limitazione funzionale e che sono completamente guarite senza esiti.

Orbene, il ricorrente, come esposto in premesse,

è stato dichiarato inidoneo con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

L'Amministrazione, erroneamente ed in evidente travisamento dei fatti, non ha considerato che il ricorrente dopo l'intervento chirurgico è completamente guarito ed è pienamente in grado di svolgere l'attività militare.

Da un esame della documentazione medica, anche degli esami e delle visite effettuate successivamente presso altra struttura pubblica, emerge che il giudizio sanitario, in base al quale sarebbe stata rilevata una causa di inidoneità, non sia stato reso sulla base di un esame obiettivo ed in considerazione della completa guarigione del [REDACTED]. Invero, come si evidenzia dalla relazione medica allegata, la dichiarata inidoneità del ricorrente, oltre ad essere smentita dalle prove di capacità fisica superate dal [REDACTED], è contraddetta anche da una oggettiva lettura della documentazione medica presentata alla Commissione Medica.

Dai dati anamnestici, clinici e strumentali e dai certificati medici allegati, si evince che il [REDACTED] sia in possesso dei requisiti di idoneità, posto che in esito all'intervento il [REDACTED] non ha presentato alcuna sintomatologia presentando un'ottima funzionalità della colonna vertebrale.

In altri termini, il ricorrente è guarito senza reliquati ed è idoneo allo

svolgimento di ogni attività lavorativa senza alcuna preclusione e limitazione al pari di un soggetto mai operato, avendo conseguito un recupero funzionale totale.

Invero, secondo quanto previsto dal T.U. n. 90/2010 sono causa di inidoneità quelle infermità che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali, circostanze che nella specie non possono ritenersi in alcun modo integrate alla luce della completa guarigione del ricorrente.

Il ricorrente, inoltre, anche successivamente alla esclusione, ha effettuato ulteriori [REDACTED], sia presso uno specialista, che presso altra struttura pubblica dalla quale è emerso un quadro clinico nei limiti della norma e senza alcuna alterazione funzionale, confermando così l'idoneità del ricorrente al servizio.

Lo specialista, in particolare, ha relazionato sulla condizione del ricorrente e, dopo aver precisato il perfetto esito dell'intervento con un'ottima guarigione senza alcun esito, ha concluso affermando che "il paziente è ben guarito e non necessita di alcuna terapia".

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il [REDACTED], pertanto, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione Medica, è in possesso dei requisiti psico fisici richiesti per lo svolgimento della prestazione lavorativa di cui alla procedura concorsuale.

L'Amministrazione, pertanto, ha agito illegittimamente, effettuando una erronea valutazione della situazione del ricorrente e travisando la situazione di fatto, stante l'assenza, all'attualità, di alcuna patologia invalidante o tale da considerarsi quale causa di inidoneità.

A conferma di quanto esposto, si riporta uno stralcio della relazione medico legale, il cui

contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, in base alla quale il [REDACTED] deve ritenersi idoneo ed in possesso dei richiesti requisiti: "Dalla documentazione versata in atti, non si evince il rapporto di causalità esistente tra la patologia riscontrata al [REDACTED]

[REDACTED] Alla luce dei requisiti previsti dalla citata Direttiva, si evince, inequivocabilmente, che l'interessato, escluso per [REDACTED]

[REDACTED], risulta, invece, idoneo quale carabiniere, così come è stato certificato dalle numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e dalla disparità di trattamento fra militari di carriera e in ferma. Il giudizio sull'inidoneità non è stato accettato dal [REDACTED], che ha richiesto allo scrivente di redigere consulenza tecnica di parte al fine di valutare se lo stesso possiede i requisiti di idoneità o meno al servizio quale Carabiniere, previsti dalle norme in riferimento, dopo essersi sottoposto ad accertamenti oggettivi, di fede pubblica, che hanno, oltre ogni dubbio, escluso che il signor [REDACTED]

[REDACTED]. Per tali motivi, l'Amministrazione Militare ha commesso un errore grave, per negligenza o imperizia".

In altri termini, dalle risultanze degli accertamenti sanitari effettuati, anche successivamente, nessun tipo di controindicazione al servizio è stata riscontrata non emergendo la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato e, conseguentemente, il ricorrente si palesa come in possesso del profilo adeguato all'ammissione e prosecuzione della procedura concorsuale.

Da quanto precede, discende una evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto manifestamente arbitrari oltre che illogici, incoerenti ed incongrui ed ingiusti, posto che il [REDACTED] è completamente guarito e, pertanto, fisicamente idoneo al servizio militare.

Emerge chiaramente, quindi, un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione Medica nonché nella valutazione degli accertamenti clinici condotti sulla persona del ricorrente, errore che impone l'annullamento del giudizio di inidoneità del ricorrente, poiché

viziato per violazione dell'art. 582 del T.U. 90/2010, per difetto di motivazione e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, con conseguente ammissione alle successive fasi del concorso.

Dalla discordanza dei risultati, peraltro, non può che essere contestata la carenza dell'accertamento clinico svolto dalla nominata Commissione, nonché la superficialità con cui è stata svolta l'istruttoria, lesiva dell'interesse del ricorrente. Come avvalorato dalla documentazione in atti, il giudizio di inidoneità è inficiato da una errata valutazione medica fondata su un accertamento clinico parziale e carente e, quindi, sussiste nella specie una errata istruttoria tecnica dalla quale è dipesa l'illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura.

Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui "Tenuto conto dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza in materia e, comunque, riscontrata l'insussistenza di validi motivi per discostarsi da esso, il Collegio rileva che: - come si trae da quanto in precedenza riportato, con riferimento all'apparato locomotore l'art. 582 del D.P.R. n. 90 del 2010 richiede espressamente che, al fine dell'emissione di un giudizio di inidoneità, "le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali" debbono essere "causa di evidenti distorsioni o di rilevanti limitazioni funzionali"; - **preso così atto che la previsione de qua impone che l'Amministrazione accerti specificamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell'ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014 ma anche la derivazione della stessa patologia di un evidente distorsione o di una rilevante limitazione funzionale**, non vi è chi non veda come il giudizio impugnato risulti inficiato dai vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa la totale carenza in esso di dati e/o elementi atti a dare conto dell'effettivo compimento da parte dell'Amministrazione dell'attività di indagine o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all'esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582. Per completezza, si precisa, ancora, che l'esito della verifica non vale a superare le carenze de quibus, atteso che – come rilevato anche dalla ricorrente, con l'ordinanza n. 11407 del 2017 il Tribunale non si era limitato a richiedere l'accertamento della sussistenza della patologia contestata dall'Amministrazione resistente ma anche la "consistenza" di quest'ultima; l'organo accertatore ha certamente rilevato una "OMISSIS", pervenendo - sulla base di essi – ad

un giudizio di inidoneità, ma, nei chiarimenti dallo stesso resi con la nota del 5 aprile 2018, è dato espressamente leggere che la visita effettuata ha data evidenza di “E.O. locoregionale – non apprezzabili alterazioni morfologiche della colonna vertebrale; buona l’articolarietà della colonna in regione lombo-sacrale; riflessi osteo-tendinei normo-elicitabili agli arti inferiori. Manovra di Lasègue negativa bilateralmente; sengo di Dandy negativo bilateralmente. La deambulazione sulla punta e sui talloni risulta nella norma” e dunque, la stessa patologia è espressamente riconosciuta “senza impegno funzionale in atto”. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate” (cfr. TAR Lazio, Sezione Prima Bis, sentenza n. 3325/2019 del 13.3.2019).

Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, laddove ha affermato che “con riferimento all’apparato locomotore il d.m. qualifica come cause di non idoneità esclusivamente quelle che sono causa di dismorfismi o limitazioni funzionali, l’Amministrazione non può in radice ascrivere valenza di inidoneità al servizio a patologie che, pur strutturalmente rientranti in quelle previste dal d.m., tuttavia non determinino i pregiudizi estetico-morfologici o funzionali cui fa riferimento il medesimo decreto: l’Amministrazione, infatti, non è investita, in subiecta materia, di un potere autenticamente normativo, ma della mera funzione di specificare nel dettaglio, con il ricorso a criteri tratti dal sapere tecnico-scientifico, il contenuto concreto e puntuale di previsioni generali di inidoneità già fissate a monte in via definitiva” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2026/2018 del 30.3.2018).

Stando così le cose, appare evidente l’illegittimità del provvedimento di esclusione, atteso che nella fattispecie in esame la patologia ortopedica non è persistente con conseguente illogicità ed illegittimità del giudizio sanitario emesso dalla Commissione Medica, in quanto l’infermità riscontrata, comunque in atto non più sussistente, non è causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, così come previsto dalla citata lettera V punto 1 dell’art. 582 citato.

Si ribadisce, infatti, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva e dall’art. 582 del D.P.R. n. 90/2010, che l’unica patologia all’apparato locomotore dalla quale può farsi dipendere l’inidoneità è quella dalla quale dipenda un evidente dismorfismo ovvero una rilevante limitazione funzionale.

Nella specie, dalla consulenza tecnica allegata si evince il quadro clinico strumentale del ri-

corrente [REDACTED], con conseguente incongruità del provvedimento impugnato, non essendovi alcuna impotenza funzionale gode il ricorrente di ottima salute e, pertanto, la Commissione ha dato per esistenti gli esiti di una patologia che invece non esistono più.

Da qui, una prima ragione di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

B) Sotto diverso profilo, e comunque, il giudizio di inidoneità è illegittimo nella parte in cui non valuta l'asserita non idoneità in relazione alla sua incidenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Come precisato, la normativa richiamata, stabilisce, per quanto qui di interesse, che rientrano fra le cause di inidoneità quelle che sostanzialmente non consentono lo svolgimento del servizio militare in quanto causa di evidenti limitazioni funzionali.

In sostanza, l'inidoneità deve intendersi sussistente tutte le volte in cui l'infermità riscontrata incida sul soggetto in modo tale da ritenere impedito lo svolgimento del servizio militare in ragione delle limitazioni funzionali.

Orbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha [REDACTED]

Stando così le cose, la valutazione operata dalla Commissione, nel ritenere non idoneo il ricorrente, è illegittima in quanto, dovendo la Commissione prendere in esame esclusivamente quelle [REDACTED] dalle quali dipendano le suddette limitazioni, si concretizza in una istruttoria parziale ed in violazione delle direttive tecniche relative agli accertamenti psico fisici.

Da qui, l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

II.- VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DELL'8.7.2021 N. 8111/2021 DEL TAR LAZIO SEZ. PRIMA BIS.

Il provvedimento impugnato è comunque illegittimo anche perché in violazione dell'Ordinanza Cautelare di Codesto On.le Tribunale che ha disposto l'ammissione con riserva a partecipare al prosieguo delle prove selettiva in itinere.

Il Comando Generale non ha riammesso con riserva il ricorrente e non lo ha inserito nella graduatoria in palese violazione del disposto del Tribuna-

le.

***ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 4, DEL C.P.A.***

Il ricorrente, ove ritenuto opportuno dall'Ecc.mo Collegio, chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A., alla notifica del ricorso per pubblici proclami, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica, anche tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P. Q. M.

Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, anche con sentenza succintamente motivata, annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe con declaratoria del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali e, conseguentemente, previa ammissione alla successiva ed ultima prova di concorso, del diritto ad essere inserito nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso ed ad essere dichiarato vincitore del concorso e, per l'effetto, ad essere immesso direttamente nell'Arma dei Carabinieri. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e con riserva a separato giudizio per la richiesta di risarcimento del danno.

Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto difensore dichiara che il presente giudizio trattandosi di materia inerente al pubblico impiego ricorrendo le condizioni di cui all'art. 9 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) deve la metà del contributo unificato, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Messina, 14 ottobre 2021

(Avv. Alessio Papa)

Asseverazione di conformità

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 136 comma 2 ter C.P.A. e 23 del C.A.D. si attesta che la presente copia cartacea è conforme al documento originale informatico sottoscritto digitalmente.

(Avv. Alessio Papa)